Non è necessario pubblicare i ribassi per i prodotti declassati o di seconda scelta.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 30 novembre 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 21 novembre 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

DECISIONE N° 33-56
del 21 novembre 1956
relativa alle dichiarazioni da fornire da parte delle imprese dell'industria siderurgica concernenti i loro prodotti declassati e prodotti di seconda scelta

L'ALTA AUTORITA',

Visto l'articolo 47 del Trattato,

Considerando che è usuale e giustificato, nelle imprese siderurgiche, accordare per i prodotti declassati e i prodotti di seconda scelta un ribasso sul prezzo pubblicato nei listini per i prodotti di prima scelta;

Considerando peraltro che è possibile alle imprese vendere dei prodotti di prima scelta come prodotti declassati o prodotti di seconda scelta, o contravvenire in qualsiasi altro modo nella vendita di questi prodotti alle disposizioni dell'articolo 60, § 1, relative alle pratiche vietate;

Considerando che le transazioni concernenti prodotti declassati o di seconda scelta non sono normalmente comparabili tra loro e che pertanto una pubblicità dei ribassi accordati per queste transazioni non può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 60, § 1 del Trattato;

Considerando, tuttavia, che l'Alta Autorità dev'essere costantemente informata sui tonnellaggi e sulle condizioni di vendita dei prodotti declassati o di seconda scelta, onde disporre in tal modo degli elementi necessari di giudizio su tali transazioni;

DECIDE:

Articolo 1

(1) Le imprese siderurgiche sono tenute a dichiarare all'Alta Autorità i prodotti declassati e i prodotti di seconda scelta forniti nel corso di ogni mese di calendario.

(2) La dichiarazione obbligatoria si estende a tutti i prodotti di ferro, di acciaio e di acciai speciali, ma, per quanto concerne gli acciai speciali di cui all'Allegato III del Trattato, unicamente alle seguenti qualità:

1) acciai mangano-siliciosi per molle di veicoli,

2) acciai automatici allo zolfo, al piombo e al piombo-zolfo,

3) lamierini magnetici senza considerazione della loro perdita in watt,

4) acciai da costruzione non legati contenenti 0,6 % e più di carbonio.

Articolo 2

La dichiarazione dovrà contenere, separatamente secondo le categorie dei prodotti specificati nell'Allegato I alla presente decisione, le seguenti indicazioni:

1) il tonnellaggio globale delle forniture di prodotti di seconda scelta e di prodotti declassati (nella Comunità e nei paesi terzi),

2) la percentuale di questo tonnellaggio rispetto al tonnellaggio totale delle forniture dei corrispondenti prodotti di prima scelta (nella Comunità e nei paesi terzi),

3) il tonnellaggio di cui al N° 1 ripartito per paese della Comunità e per paesi terzi, espresso in percentuale del totale.

Articolo 3

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse entro il 15 di ogni mese per i prodotti forniti nel corso del mese di calendario precedente.

Articolo 4

Anche per le consegne effettuate durante il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 novembre 1956 dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 1956, separatamente per ogni mese di calendario, le stesse dichiarazioni specificate all'articolo 2.

Articolo 5

Le dichiarazioni saranno fatte su un formulario conforme all'Allegato II alla presente decisione.

Articolo 6

Le imprese terranno un registro nel quale figureranno, per ogni transazione concernente prodotti declassati e prodotti di seconda scelta, le seguenti indicazioni:

1) data della vendita

2) data della spedizione

3) designazione del prodotto

4) motivo del declassamento

5) Tonnelleggio fornito

6) prezzo di vendita

7) nome dell'acquirente

8) paese di destinazione, registrando per paese le forniture all'intero della Comunità e globalmente quelle per i paesi terzi.

Per le forniture a destinazione dei paesi terzi non è richiesta l'indicazione del nome dell'acquirente nè quella del prezzo.

Articolo 7

Sono considerati prodotti declassati e prodotti di seconda scelta, ai sensi della presente decisione, i prodotti venduti a un prezzo inferiore a quelli pubblicati nei listini delle imprese, quando provengono da fabbricazioni difettose o da scarti o quando il loro impiego senza ulteriore trasformazione, è limitato in considerazione delle loro dimensioni o di difetti, ivi compresi i difetti di qualità.

Articolo 8

La presente decisione entrerà in vigore all'interno della Comunità il 30 novembre 1956.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 21 novembre 1956.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

René MAYER

ALLEGATO I ALLA DECISIONE N° 33-56

Elenco delle categorie di prodotti

Lingotti per tubi
Altri lingotti
Semiprodotti
Coils laminati a caldo
Materiale di armamento pesante
Materiale di armamento leggero
Palancolè
Travi ad ali larghe
Altre travi, profilati e ferri ad U, da 80 mm e più, e Zorès
Tondi e quadri per tubi (lingotti esclusi)
Vergella e bordione in matasse (13 mm e inf.)
Acciai mercantili (vergella raddrizzata e tondi per cemento armato inclusi)
Larghi piatti (spessore superiore a 6 mm)
Nastri e banda per tubi, laminati a caldo (500 mm e inf.)
Lamiere da 3 mm e più
Lamierle inferiori a 3 mm (comprese le lamiere a freddo in rotoli)
Nastri laminati a freddo per latta
Banda e altre lamiere stagnate
Banda nera
Lamiere zincate, piombate e altre lamiere rivestite
Lamierini magnetici.

ALLEGATO II ALLA DECISIONE No 33-56

Questionario 2-76: Forniture di prodotti siderurgici declassati e di seconda scelta in acciaio comune (1)

Questionario da ritornare, in duplice copia debitamente compilata, entro il 15 di ogni mese per il mese precedente in plico raccomandato, al Direttore della Divisione delle Statistiche dell'Alta Autorità, 29, rue Aldringer, Lussemburgo.

Paese:	Società:	No. d'immatricolazione della Società presso l'Alta Autorità:	Mese:	Anno:

Prodotti	Riga	Totale delle forniture di prodotti declassati e di prodotti di seconda scelta (Comunitá + Paesi terzi) t. metriche	Ripartizione del quantitativo di cui alla colonna 01 in % (quantitativo colonna 01 = 100 %)							Percentuale delle forniture di cui alla colonna 01 rispetto al totale delle forniture di prima scelta (= 100) (Comunitá + Paesi terzi)
			Germania (RF)	Belgio	Francia/Sarre	Italia	Lussemburgo	Olanda	Paesi Terzi	
Colonna		01	02	03	04	05	06	07	08	09
A) Lingotti, semiprodotti e coils:										
Lingotti per tubi	010									
Altri lingotti	020									
Semiprodotti	030									
Coils laminati a caldo	040									
B) Prodotti finiti laminati:										
Materiale ferroviario per armamento pesante	101									
Materiale ferroviario per armamento leggero	102									
Palancolè	103									
Travi ad ali larghe	104									
Altre travi, profilati e ferri ad U, da 80 mm e più, e Zorès	105									
Tondi e quadri per tubi (lingotti esclusi)	106									
Vergella e bordione in matasse (13 mm e inf.)	107									
Acciai mercantili (vergella raddrizzata e tondi per cemento armato inclusi)	108									
Larghi piatti (spessore superiore a 6 mm)	109									
Nastri e banda per tubi, laminati a caldo (500 mm e inf.)	110									
Lamiere da 3 mm e più	111									
Lamiere inferiori a 3 mm (comprese le lamiere a freddo in rotoli)	112									
C) Prodotti terminali:										
Nastri laminati a freddo per banda stagnata (latta)	141									
Banda e altre lamiere stagnate	142									
Banda nera	143									
Lamiere zincate, piombate e altre lamiere rivestite	144									
Lamierini magnetici	145									

(1) Cfr. le definizioni nelle note esplicative. *Per evitare il doppio impiego, non vanno comprese le consegne di uno stabilimento siderurgico (ai sensi del Trattato) ad un altro stabilimento siderurgico (ai sensi del Trattato) appartenente alla stessa società. Sono egualmente da escludere il consumo interno degli stabilimenti per le riparazioni, come anche le consegne ai tubifici, alle forge e ad altri stabilimenti non siderurgici ai sensi del Trattato con questi integrati.*

NOTE ESPLICATIVE AL QUESTIONARIO N° 2-76

1. Osservazioni generali

1) Il questionario concerne tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

2) Il mese da considerare è il mese di calendario.

3) Le forniture riguardano tutti i prodotti (declassati e di seconda scelta e i pezzi di lamiere o estremità tagliate, non destinate alla rifusione). Si devono indicare i tonnellaggi netti consegnati, considerando i prodotti nello stato in cui escono dallo stabilimento.

4) Nelle forniture vanno comprese anche quelle relative a lavorazioni per conto di clienti che non siano stabilimenti siderurgici ai sensi del Trattato.

5) Le forniture effettuate per rifornire i magazzini che appartengono allo stabilimento non devono essere indicate prima che i prodotti in questione siano spediti alla clientela dal depositario. Quando il depositario notifica allo stabilimento la spedizione, questa va registrata come fornitura.

6) La dichiarazione obbligatoria riguarda tutti i prodotti che, secondo le definizioni correnti, sono considerati di acciaio comune cioè tutti i prodotti, esclusi gli acciai fini al carbonio e gli acciai speciali legati, le cui forniture vengono censite nel questionario dell'Alta Autorità N° 2-74 (cfr. la loro definizione alla fine della nota). In linea di principio occorre quindi dichiarare gli acciai non contemplati nell'Allegato III del Trattato, come pure gli acciai seguenti che, quantunque figuranti nell'Allegato III del Trattato, i produttori considerano in pratica acciai comuni:

 a) acciai mangano-siliciosi per molle di veicoli,

 b) acciai automatici allo zolfo, al piombo e al piombo-zolfo,

 c) lamierini magnetici senza considerazione della loro perdita in watt,

 d) acciai da costruzione non legati contenenti 0,6 % e più di carbonio.

2. Definizioni

Si considerano:

1) *Prodotti declassati e di seconda scelta:*

 I prodotti venduti a un prezzo inferiore a quelli pubblicati nei listini delle imprese, quando provengono da fabbricazioni difettose o da scarti o quando il loro impiego, senza ulteriore trasformazione è limitato in considerazione delle loro dimensioni o di difetti, ivi compresi i difetti di qualità.

2) *Semiprodotti:*

 I blumi, le billette, le bramme e i bidoni (eccettuato per tubi: sono allora dei tondi e quadri per tubi).

3) *Coils o sbozzi in rotoli per lamiere:*

 Le bande larghe laminate a caldo, di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di 1,5 mm e una larghezza superiore a 500 mm presentati in rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 kg.

4) *Larghi piatti:*

 I prodotti di sezione rettangolare, laminati a caldo, in lungo, in scanalature chiuse o al treno laminatoio universale, con uno spessore da più di 6 mm fino a 100 mm inclusi e con una larghezza da più di 150 mm fino a 1.200 mm inclusi.

5) *Nastri:*

I prodotti laminati con bordi tagliati o no, di sezione rettangolare, con uno spessore massimo di 6 mm, una larghezza massima di 500 mm e il cui spessore non superi un decimo della larghezza, presentati in bande dritte, in rotoli o in fasci piegati.

6) *Lamiere:*

I prodotti laminati (ad eccezione degli sbozzi in rotoli per lamiere come definiti al precedente punto 3) con uno spessore massimo di 125 mm e, se di forma quadrata o rettangolare, con una larghezza superiore a 500 mm. (Si assimileranno a queste le lamiere di maggiore spessore, a condizione che non rientrino nella definizione dei semiprodotti.)

7) *Lamierini magnetici:*

I lamierini contenenti dallo 0,35 % escluso all'8 % incluso di silicio senza altri elementi di lega, eccettuato l'alluminio in una proporzione inferiore allo 0,30 %, quando presentano una perdita in watt, per chilogrammo, inferiore o uguale a 3,6 watt, valutata secondo il metodo Epstein, per una lamiera di 0,50 mm di spessore, sotto una corrente di 50 periodi e un'induzione di 10.000 Gauss.

8) *Banda stagnata e banda nera:*

I «wasters» (seconda, terza o quarta scelta) e i «menders» (seconda scelta) non sono da includere nelle dichiarazioni quando

a) il loro prezzo è pubblicato nel listino,

b) sono forniti insieme alla prima scelta e la partita globale è fatturata al prezzo di prima scelta.

Per la banda nera si seguiranno provvisoriamente le definizioni in uso nel rispettivo paese.

9) *Lamiere zincate:*

Tutte le lamiere laminate a caldo o a freddo, in fogli o in bande, piane o ondulate, zincate a caldo.

10) *Vergella e bordione:*

I prodotti laminati a caldo a sezione piena, consegnati in matasse, la cui sezione trasversale di qualsiasi forma non superi 13 mm nella sua più grande dimensione.

11) *Acciai mercantili:*

I prodotti finiti laminati a caldo che non rientrano in alcuna delle categorie suddette nè in quelle seguenti:

Materiale ferroviario per armamento (rotaie, traverse, piastre e stecche)

Palancole

Travi ad ali larghe

Altre travi, profilati e ferri ad U da 80 mm e più

Tondi e quadri per tubi.

12) *Acciai fini e speciali* (che sono esclusi dal questionario).

A. — Definizione generale degli acciai speciali

(cfr. i questionari No 2-16 e No 2-74)

Sono considerati acciai speciali gli acciai elaborati allo scopo di ottenere delle caratteristiche particolari idonee ad un determinato impiego. Queste caratteristiche sono tali — particolarmente per quanto concerne il grado massimo di purezza e di omogeneità, da garantire per una composizione data, delle qualità ottime, come pure l'idoneità ai trattamenti termici, assicurando il miglior rendimento in ogni caso particolare — che non possono essere ottenute se non grazie a delle cure particolari nell'elaborazione e nella lavorazione a caldo, nonchè ad un controllo costante nella fabbricazione, e che il modo di fabbricazione degli acciai ordinari non permetterebbe di garantire correntemente e regolarmente.

Essi comprendono acciai legati ed acciai fini al carbonio.

B. - Acciai speciali legati

1) Sono considerati acciai legati gli acciai contenenti uno o più elementi di lega il cui tenore massimo prescritto o ricercato (secondo il limite superiore della forchetta di composizione) superi i seguenti valori:

Mn	: 0,8 %	V	: 0,05 %
Si	: 0,5 %	W	: 0,2 %
Ni	: 0,3 %	Co	: 0,2 %
Cr	: 0,3 %	Al	: 0,29 %
Mo	: 0,05 %	Cu	: 0,39 %

Altri elementi metallici (1): 0,09 % o contenenti del boro in una percentuale qualsiasi.

2) Tutti gli acciai legati sono considerati acciai speciali, ad eccezione dei seguenti acciai che sono considerati acciai ordinari:

a) gli acciai automatici (S, P, Pb),

b) gli acciai al silicio per lamierini magnetici e i lamierini magnetici,

c) gli acciai al manganese e gli acciai mangano-siliciosi, che non contengano alcun altro elemento di lega nelle percentuali sopra elencate, destinati alla fabricazione di molle per veicoli, di sfere per molini (fino al 2 % di Mn + Si), di condotte per petrolio, di rotaie e materiale rotabile, di caldaie a vapore o serbatoi sotto pressione, nonchè gli acciai per carpenterie metalliche (compresi i ponti e le costruzioni navali).

d) Le lamiere per caldaie in acciaio saldabile contenenti il 2 % di Cr e lo 0,5 % di Mo.

C. - Acciai fini al carbonio

Sono considerati acciai fini al carbonio gli acciai speciali non legati aventi un tenore garantito di zolfo e di fosforo inferiore allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per questi due elementi presi insieme, e che sono atti al trattamento termico (soprattutto: bonifica, cementazione o tempera superficiale) o presentano particolari caratteristiche elettriche o magnetiche.

Ne sono tuttavia da escludere le lamiere per profondo stampaggio e l'acciaio destinato alla loro fabbricazione.

(1) Elementi che non possono essere considerati come impurità, in quanto la loro presenza è voluta e garantita.